



AZIENDA TRASPORTI MESSINA

**CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE PER LA FORNITURA  
ANNUALE DI RICAMBI ORIGINALI - DI PRIMO IMPIANTO  
E/O EQUIVALENTI PER BUS AZIENDALI FINALIZZATA  
ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE SCORTE DI  
MAGAZZINO DI ATM MESSINA**

**CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE**  
**PER LA FORNITURA ANNUALE DI RICAMBI ORIGINALI - DI PRIMO IMPIANTO**  
**E/O EQUIVALENTI PER BUS AZIENDALI FINALIZZATA**  
**ALL'APPROVVIGIONAMENTO DELLE SCORTE DI MAGAZZINO DI ATM MESSINA**

**Art. 1**  
**Oggetto della fornitura**

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di ricambi originali, di primo impianto e/o equivalenti per bus aziendali finalizzata all'approvvigionamento delle scorte di magazzino di ATM Messina da costituire presso il sito aziendale o presso il medesimo fornitore aggiudicatario, suddivisa in due distinti lotti:

- Lotto 1 ricambi originali – di primo impianto Bredamenarini, per importo presuntivo della fornitura di €500.000,00;
- Lotto 2 ricambi originali di primo impianto e/o equivalenti Iveco, per un importo presuntivo della fornitura di €650.000,00

Per l'esatta individuazione dei ricambi oggetto della fornitura, vengono utilizzati, come termine di riferimento, i Cataloghi ed i listini ufficiali dei ricambi oggetto della gara.

Tutti i prodotti devono essere privi di amianto e comunque rispondenti alle vigenti normative in materia.

I ricambi dovranno essere esclusivamente originali per la fornitura Bredamenarini ed, invece, potranno essere originali, di primo impianto e/o equivalenti per la fornitura Iveco purché rispondenti a quanto riportato nelle seguenti definizioni:

**1.1. componenti inerenti la sicurezza del veicolo - tutela dell'ambiente**

Sono considerati componenti inerenti la sicurezza del veicolo, nonché la tutela ambientale, gli organi in tal modo definiti dal Codice della Strada - D.Lgs. 285/92, art. 71 - e dal relativo Regolamento di attuazione - DPR 495/92 e successive integrazioni, art. 227 con appendice V - soggetti ad accertamento ed omologati, secondo la Direttiva 98/14/CE, recepita con D.M. 04.08.98, o secondo le Direttive particolari in materia ed i Regolamenti della Commissione Economica per l'Europa (E.C.E) corrispondenti, dal Ministero dei Trasporti (o altro Ente equipollente per i paesi stranieri membri).

**1.2 ricambio originale**

Ricambio prodotto dal Costruttore del Veicolo (C.V.) e, nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 1.1., compreso nel certificato di omologazione del veicolo stesso.

Individuazione tecnologica Part-number:

- ◆ Costruttore Veicolo e catalogo parte (+ eventuale numero omologazione estensiva oltre quella posseduta all'atto dell'omologazione del veicolo) con facoltà da parte dell'A.T.M. di richiedere il certificato di origine.

**1.3 ricambio originale di 1° impianto**

Ricambio prodotto dal Costruttore del Componente (C.C.) utilizzato dal Costruttore del Veicolo nell'allestimento del veicolo stesso e, nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui all'art.1.1, compreso nel certificato di omologazione del veicolo stesso.

Individuazione tecnologica Part-number

- ♦ Costruttore Componente e catalogo parte + Costruttore Veicolo e catalogo parte corrispondente (+ eventuale numero omologazione estensiva oltre quella posseduta all'atto dell'omologazione del veicolo) con facoltà dell'A.T.M. di richiedere il certificato di origine.

#### **1.4 ricambio equivalente.**

Ricambio, prodotto da Costruttore diverso (C.E.), che per caratteristiche dimensionali e geometriche è perfettamente intercambiabile con il corrispondente originale, senza dover ricorrere ad adattamenti di sorta del complessivo cui è destinato, ed ha caratteristiche fisico/chimiche e meccaniche che garantiscono la corrispondenza della qualità e della durata, del complesso su cui verrà installato, almeno pari a quella dell'originale.

Tale ricambio, nei casi in cui ricorrono le condizioni di cui all'art.1.1, è altresì dotato di apposito certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dei Trasporti (o altro Ente equipollente, per i paesi stranieri membri).

Individuazione tecnologica Part-number.

- ♦ Costruttore Equivalente e catalogo parte + Costruttore Veicolo e catalogo parte corrispondente (+ eventuale numero omologazione) con facoltà dell'A.T.M. di richiedere il certificato di origine.

Potranno essere accettati ricambi equivalenti purché:

- a) Siano omologati, da parte della Casa Costruttrice del veicolo o siano ricambi per i quali il produttore degli stessi abbia l'approvazione da parte della Casa Costruttrice del veicolo per l'impiego su un determinato modello di autobus;
- b) Siano prodotti dalle Case costruttrici che eseguono processi produttivi e di collaudo conformi alle norme vigenti;
- c) Siano classificati con uno specifico "codice catalogo" da parte della Casa Costruttrice del veicolo o da parte del Produttore dei ricambi, che li identifica utilizzando il riferimento del "codice catalogo" attribuito dalla Casa Costruttrice del veicolo. Gli stessi devono essere raggruppati per categorie omogenee di materiale; classificazione che deve essere riportata nel codice catalogo nella tariffa ricambi della Casa Costruttrice del veicolo;
- d) Assicurino inequivocabilmente, sul piano tecnico, dimensionale, funzionale, qualitativo e di sicurezza, la destinazione specifica ed il relativo uso sul sistema veicolo per il quale il particolare di ricambio è stato omologato o approvato dalla Casa costruttrice del veicolo;
- e) Siano consegnati in imballi con l'indicazione del marchio e del "codice catalogo" identificativo, applicati all'origine da parte del produttore del ricambio ed il riferimento del "codice catalogo" originale applicato dalla Casa costruttrice del veicolo.

Il fornitore che intendesse avvalersi della facoltà di offrire parti di ricambio equivalenti, all'atto dell'offerta dovrà indicare la/le marche di produzione del ricambio equivalente.

Il concorrente dovrà inoltre presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si espliciti che le parti di ricambio sono dichiarate equivalenti alle specifiche di cui sopra con piena e non condizionata assunzione di ogni responsabilità a carico del concorrente stesso riguardo la veridicità di tale conformità.

L'importo complessivo della fornitura è di **€1.150.000,00** oltre I.V.A..

## Art. 2 Prezzi a base di gara

I prezzi a base di gara dovranno essere calcolati prendendo a riferimento i listini ufficiali delle marche individuati nei lotti di gara, in vigore al momento della celebrazione della gara. **Tale listino dovrà essere presentato all'ufficio preposto agli approvvigionamenti prima che abbia inizio la fornitura.**

Le variazioni ai prezzi unitari di listino nel corso della fornitura, che dovranno essere tempestivamente comunicati, saranno riconosciuti, mentre lo sconto percentuale unico resterà fisso ed invariato per tutta la durata della fornitura stessa. Si precisa in ogni caso che i prezzi verranno riferiti ai listini vigenti alla data di emissione del relativo ordine.

Dovranno altresì essere comunicati all'Azienda tutte le variazioni (aggiunte o sostituzioni di particolari) che dovessero intervenire durante la vigenza del contratto.

A solo titolo di inequivocabile riferimento, i prezzi unitari dovranno essere calcolati prendendo a riferimento i listini ufficiali vigenti alla data di celebrazione della gara e depositati alla C.C.I.A.A., per i ricambi meccanici, elettrici e di carrozzeria per autobus, veicoli industriali e commerciali, di marca Iveco. Su questi listini vengono posti a base di gara i seguenti sconti percentuali:

Per la fornitura ricambi Bredamenarini lotto 1 (solo originali – di primo impianto):

MATERIALI		
Ricambi	SCONTO BASE GARA	SCONTO UNICO SU RICAMBI ORIGINALI – DI PRIMO IMPIANTO
<b>BREDAMENARINIBUS</b>	20%	+ _____ %

## Art. 3

Per la fornitura ricambi Iveco lotto 2 (a scelta originali e/o equivalenti)

MATERIALI		
Ricambi della categoria	SCONTO BASE GARA	SCONTO UNICO SU RICAMBI ORIGINALI – DI PRIMO IMPIANTO e/o EQUIVALENTI
<b>P</b>	45%	+ _____ %
<b>Q</b>	40%	
<b>R</b>	35%	
<b>S</b>	30%	
<b>T</b>	25%	
<b>U</b>	20%	
<b>V</b>	15%	

### **Art. 3**

#### **Criteri di aggiudicazione**

La presente gara, indetta ai sensi della legge vigente, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida alla Ditta con il criterio del **maggiore ulteriore ribasso unico percentuale aggiuntivo da applicare allo sconto percentuale già posto a base di gara per singolo lotto**, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n°163/2006, da praticare sui prezzi unitari di listino di cui al precedente art. 2..

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso escludendo quelle alla pari o in aumento.

### **Art. 4**

#### **Contratto e durata**

La stipula del contratto avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva. A giudizio insindacabile dell'Azienda il verbale di aggiudicazione potrà tenere luogo di regolare contratto e, in tal caso, il capitolato d'oneri, restituito firmato per esteso in ogni pagina dalla ditta aggiudicataria, le cui condizioni normative disciplinano l'esecuzione della fornitura in oggetto, sarà allegato a detto verbale che, a tutti gli effetti di legge, terrà luogo di contratto subordinatamente però all'acquisizione di tutte le necessarie certificazioni.

La durata del contratto è di mesi dodici a decorrere dall'aggiudicazione dell'appalto.

### **Art. 5**

#### **Identificazione articolo – imballo e confezione**

L'imballo, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti in relazione alla natura dei materiali oggetto della fornitura, sarà compreso nel prezzo.

Per i particolari fragili dovrà essere prevista apposita confezione idonea al mantenimento dell'integrità degli stessi.

Tutti i materiali dovranno essere consegnati su apposite basi che ne agevoleranno lo scarico e la movimentazione.

#### **a) ricambi originali**

Su ciascuna confezione sigillata o, in mancanza, su ciascun ricambio deve essere stampigliato il codice identificativo articolo casa costruttore veicolo (part-number).

All'esterno di ciascun contenitore/cassa dovrà essere chiaramente indicato:  
quantità e tipo di materiale contenuto, nonché il relativo categorico.

#### **b) ricambi originali di 1° impianto oppure equivalente**

Su ciascuna confezione sigillata o, in mancanza, su ciascun ricambio deve essere stampigliato il codice identificativo articolo casa costruttore veicolo (part-number).

All'esterno di ciascun contenitore/cassa dovrà essere chiaramente indicato:  
quantità e tipo di materiale contenuto, nonché l'indicazione del produttore e del codice catalogo del ricambio ed il riferimento del codice catalogo del ricambio originale corrispondente.

## **Art. 6**

### **Modalità di collaudo**

Il collaudo, che sarà effettuato a cura dell'A.T.M., consisterà nell'accertamento e verifica della corrispondenza delle caratteristiche del materiale consegnato, con quelle dichiarate e offerte dal fornitore e precisate in ordinativo e/o previste nel presente capitolato, ed avverrà nel modo seguente:

- ◆ Corrispondenza della Part-Number della Casa o quanto indicato nell'ordine.
- ◆ Integrità della confezione e presenza sulla stessa dei dati richiesti all'art. 5.
- ◆ Presenza sul ricambio dei dati richiesti all'art. 5.

## **Art. 7**

### **Verifiche e risarcimento danni**

#### **1. generalita'**

E' riconosciuta all'A.T.M. ogni facoltà di verifica del rispetto delle specifiche sub. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, facoltà che l'A.T.M. potrà esercitare, sul materiale fornito, in ogni momento e per qualsiasi parte, avvalendosi delle proprie strutture di collaudo come di laboratori esterni di comprovata affidabilità.

Le spese per tali verifiche restano ad intero carico della Ditta aggiudicataria.

#### **2. primo riscontro di non conformità**

Alla prima evidenza di non conformità del ricambio rispetto alle specifiche sub.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, l'A.T.M. avrà la facoltà di sospendere l'intera fornitura del ricambio in oggetto fino al termine delle verifiche di conformità, procedendo all'acquisto in danno delle quantità contestate.

#### **3. secondo riscontro di non conformità**

Nel caso in cui venga effettuato un secondo riscontro di non conformità sullo stesso ricambio sul quale è già stato effettuato un primo riscontro di non conformità, l'A.T.M. avrà la facoltà di risolvere con effetto immediato il contratto con il fornitore, con ogni e più ampia riserva di agire in danno del fornitore medesimo.

#### **4. ricambi difettosi o non corrispondenti a quanto ordinato**

Il materiale che risultasse difettoso o non corrispondente, a quanto ordinato, fatto salvo quanto disposto dalle vigenti normative in materia, sarà restituito all'Impresa fornitrice, la quale dovrà provvedere al ritiro immediato ed alla sua sostituzione a propria cura e spese, Qualora si verificassero nel corso del contratto più di due consegne di materiale difettoso o non corrispondente, a quanto ordinato, l'A.T.M. si riserva di risolvere di diritto il contratto a norma dell'art. 1456 c.c..

#### **5. risarcimento dei danni**

Qualora l'utilizzo di parti fornite provochi danni al complessivo sul quale è stato montato, l'A.T.M. richiederà:

- ◆ il rimborso del costo di ripristino del complessivo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della Mano d'Opera impiegata, alla tariffa di € 45,00/ora, secondo tempari Costruttore Veicolo;
- ◆ il rimborso del costo di stacco e riattacco complessivo di rotazione, se disponibile, alla tariffa oraria suddetta e secondo i tempari Costruttore Veicolo;
- ◆ il rimborso del costo fermo dell'autobus su cui era montato il complessivo (mancato ricavo), valutato pari a € 750,00./giorno.

## **Art. 8**

### **Località e tempi di consegna dei materiali**

A decorrere dalla stipula del contratto, così come previsto dall'art. 4 del presente capitolato, la Ditta aggiudicataria avrà gg. 30 (trenta) per la costituzione delle scorte di magazzino che dovrà essere formato da almeno il 70 % dell'intera fornitura, come sarà meglio specificato nell'elenco del primo ordinativo.

E facoltà della ditta aggiudicataria poter costituire il magazzino scorte presso la propria sede, in questo caso, il singolo materiale dovrà essere consegnato presso la sede ATM entro e non oltre gg 3 (tre) lavorativi dalla singola richiesta da parte di ATM.

La fornitura (*non compresa nel primo ordinativo*) di ogni singolo ordinativo dovrà essere consegnata entro e non oltre gg 15 (quindici) lavorativi dall'emissione dell'ordine.

Il materiale dovrà essere consegnato, franco a terra, a cura e spese della ditta fornitrice, presso il Magazzino Ricambi A.T.M., Via La Farina n° 336 Messina.

L'accettazione delle consegne avverrà rigorosamente ed esclusivamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali (escluso il sabato).

## **Art. 9**

### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

L'ATM Messina prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

## **Art. 10**

### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **Art. 11**

### **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

## **Art. 12**

### **Varianti introdotte dalla stazione appaltante**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del d.P.R. 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

### **Art. 13**

#### **Variazioni entro il 20%**

La quantità dei beni da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare le forniture sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

### **Art.14**

#### **Penalità**

La mancata consegna della merce entro il termine previsto, considerato che l'Azienda eroga il servizio di trasporto pubblico essenziale per la cittadinanza, la ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale del 5% (cinque per cento) calcolata sull'importo della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo dalla consegna stessa.

Trascorsi 10 giorni dalla scadenza del termine di consegna, l'A.T.M. si riserva la facoltà di disdettare l'ordine del materiale non consegnato provvedendo autonomamente all'acquisto presso altri fornitori addebitando alla Ditta inadempiente i maggiori oneri cui andrà incontro. Se non verrà esercitata l'opzione della disdetta, la penale continuerà ad essere applicata fino alla data di effettiva consegna del materiale contestato.

Il valore delle penali così determinato sarà trattenuto dalle somme dovute per le forniture in corso mediante nota di credito che il fornitore dovrà emettere a favore dell'A.T.M.; ove mancasse il



credito da parte dall'Azienda il valore della penale sarà prelevato dalla cauzione definitiva. In questo caso il fornitore dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel termine di 15 giorni da quello dell'invito, pena la decadenza del contratto e la perdita della cauzione definitiva che verrà incamerata senza bisogno di atti giudiziari.

Trascorsi 20 giorni dalla scadenza del termine di consegna, o nel caso in cui i ritardi nelle consegne si dovessero ripetere, o nell'ipotesi di gravi e ripetute inadempienze contrattuali, l'A.T.M. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto in danno per fatto e colpa della parte inadempiente senza che questa possa avanzare pretesa di alcuna natura, di incamerare la cauzione ed indire una nuova gara a spese della stessa Ditta inadempiente.

## **Art. 15**

### **Risoluzione**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripettesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente la fornitura.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Per infrazioni di particolare gravità che comportino l'interruzione della fornitura, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà a incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.

## **Art. 16**

### **Pagamento delle fatture**

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate ad: ATM Messina Via G. La Farina 336 - 98124 Messina, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01972160830 in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti.

I pagamenti saranno effettuati solo dopo il controllo di regolarità delle fatture, della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali ed altro in rispondenza alle normative vigenti, entro i termini di legge. Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l'apposizione da parte dell'Amministrazione ricevente del timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito. Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture, oltre il termine di cui al regolamento di contabilità ATM di Messina, non danno alcun diritto a sospendere il servizio di fornitura del materiale; in presenza di ritardi nei pagamenti saranno riconosciuti gli interessi di

legge sulle somme da corrispondere. Eventuali sospensioni della fornitura comporteranno l'immediata risoluzione del contratto come già stabilito nel precedente art. 15

#### **Art. 17**

##### **Garanzia definitiva**

La ditta aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006.

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell'art. 113 del d.lgs. 163/2006.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

#### **Art. 18**

##### **Svincolo della garanzia definitiva**

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo del 75% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

#### **Art 19**

##### **Spese contrattuali**

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

#### **Art. 20**

##### **Effetti obbligatori del contratto**

Il contratto stipulato in base al presente capitolato è immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività degli atti amministrativi e gli accertamenti previsti dalla normativa.

#### **Art. 21**

##### **Divieto di cessione della fornitura**

E' vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale della fornitura.

Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto

che intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 118 del d.lgs. n.163/2006.

## **Art. 22**

### **Possibilità di cessione del contratto da parte dell'Ente appaltante**

Facoltà di cedere il contratto senza particolari formalità autorizzative con semplice comunicazione.

## **Art. 23**

### **Obblighi e responsabilità dell'impresa aggiudicataria**

L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture di cui al presente capitolato. L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista.

La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell'esecuzione della fornitura, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

## **Art. 24**

### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine a gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'A.T.M., in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'A.T.M. e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 25**

##### **Proroga contrattuale**

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi sei

La proroga contrattuale può essere richiesta dall'Amministrazione appaltante alle condizioni originarie.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione.

#### **Art. 26**

##### **Luogo di esecuzione e Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il TAR di Catania, in via esclusiva.

#### **Art. 27**

##### **Luogo di esecuzione e Foro competente**

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il TAR di Catania, in via esclusiva.

#### **Art. 28**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente capitolato d'onori, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

## **Art. 29**

### ***Privacy***

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l'esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
  - il personale interno dell'Azienda;
  - i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
  - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
- f) soggetto attivo della raccolta è l'Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il sig. Lampi Giuseppe.

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Ente appaltante.

Messina, .....

**LETTO E SOTTOSCRITTO**  
**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**